

N. R.G. 196-1/2023 P.U.
Concordato minore



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato, dott. Cristiana Bottazzi,

in relazione alla proposta di concordato minore presentata da **Conello Vesenina** in data 10.7.2023, come modificata e integrata in data 26.2.2024 (a seguito dei rilievi del GD in data 30.1.2024) e, in relazione alla richiesta di omologa di tale proposta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letta la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi datata 10.7.2023, come successivamente integrata in data 26.2.2024;

ribadito che, come già evidenziato nel provvedimento datato 7.3.2024 di apertura della procedura:

- 1) sussiste la competenza dell'adito Tribunale ai sensi dell'art. 27 co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in Legnago (VR), sicché il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;
- 2) che la proposta di concordato minore è stata presentata da soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (come emerge dalla documentazione prodotta e come verificato dal Gestore della crisi, il ricorrente svolge attività libero professionale come consulente aziendale e, in ogni caso, non presenta requisiti dimensionali eccedenti i limiti i cui all'art. 1 lett. d) CCII), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1 e 74 CCII lo stesso è legittimato a proporre il concordato minore. Peraltro, come verificato dal Gestore, la proposta presentata consentirà al ricorrente di proseguire l'attività professionale, destinando parte dei flussi di reddito futuri alla soddisfazione dei creditori. La proposta di concordato va quindi qualificata in continuità, ai sensi dell'art. 74 co. 1 CCII;



- 3) che ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CC I, atteso che il ricorrente è gravato da debiti per complessivi € 458.763,75 (di cui: (i) € 86.179,99 nei confronti di Sparkasse a titolo di rimborso del mutuo ipotecario, in regolare : nmortamento, contratto per l'acquisto della propria abitazione (importo residuo al 31 3.2023), (ii) € 348.150,32 nei confronti di Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Risc ssione e INPS a titolo di omesso pagamento di tributi, contributi, sanzioni e accessori; (iii) € 19.525,34 nei confronti di Findomestic Banca a titolo di rate del leasing dell'autovettura; (iv) € 4.908,10 nei confronti del commercialista dott. Renoffio per compensi professionali), fronte di un patrimonio costituito dalla proprietà della casa di abitazione sita in Legn go, del valore stimato di € 90.000/95.000 e dei redditi derivanti dalla propria attività profes ionale, pari ad una media di € 70.376,00 lordi annui, che, al netto delle imposte e dei co i inerenti allo svolgimento dell'attività, si traducono in un reddito netto annuale di € 20.494,99, che il ricorrente deve destinare al mantenimento proprio e della figlia minore di cui è affidatario in regime condiviso con la ex moglie. È perciò evidente che il ricorrente non dispone di entrate correnti e di beni liquidabili tali da consentirgli di far fronte con regolarità ai propri debiti e versi, quindi, in condizione di sovraindebitamento;
- 4) che il ricorrente, all'esito dell'integrazione a seguito dei rilievi del GD, ha depositato tutta la documentazione richiesta dall'art. 75 co. 1 CCII;
- 5) che la relazione del gestore della crisi dott.ssa Stefania Perna contiene tutte le verifiche, valutazioni ed indicazioni previste dall'art. 76 co. 2 e dall'art. 75 co. 2 CCII;
- 6) che il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non risulta aver commesso atti in frode ai creditori;

rilevato che il piano, della durata di due anni, prevede:

- il pagamento integrale del compenso del Gestore, quantificato in € 7.198,35 ord., da parte della sorella del ricorrente entro 30 giorni dalla definitività della sentenza di omologata;
- il pagamento integrale del residuo compenso dell'advisor legale, assistito dal privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. e quantificato in € 2.537,60, da parte della sorella del ricorrente entro 30 giorni dalla definitività della sentenza di omologata;



Sent. n. 150/2024 pubbl. il 26/06/2024

Rep. n. 152/2024 del 26/06/2024

- il pagamento del creditore ipotecario Sparkasse da parte del ricorrente secondo le rate dell'originario piano di ammortamento del debito residuo, per un totale di € 86.179,99 (alla data del 31.3.2023);
- il pagamento della società di leasing Findomestic Banca da parte del ricorrente secondo il regolare piano dei pagamenti rateali previsto dal contratto di leasing, per il debito residuo di € 19.525,34;
- il pagamento alle scadenze dell'assegno di mantenimento nei confronti della figlia minorenni, come da sentenza n. 32/2021 del Tribunale di Verona di cessazione degli effetti civili del matrimonio (per l'importo di € 800,00 mensili oltre rivalutazione);
- il pagamento dei creditori erariali e previdenziali nella misura del 5,61%, pari a complessivi € 19.540, di cui € 15.000 mediante pagamento da parte della sorella del ricorrente entro 30 giorni dalla definitività della sentenza di omologa ed € 4.540 derivanti dalle quote del reddito mensile del ricorrente, accantonate per la durata di due anni a partire dall'inizio della procedura e versate entro 30 giorni dalla scadenza di tale biennio;
- il pagamento del credito privilegiato del dott. [REDACTED] in via postergata al pagamento integrale di tutti gli altri debiti del ricorrente, come da accordo sottoscritto con tale creditore, condizionato al buon fine del concordato;

rilevato che il piano prevede che la provvista necessaria sarà ricavata come segue: A) quanto ad € 24.735,95 da finanza esterna proveniente dalla sorella del ricorrente, che si è impegnata a provvedere al pagamento dei compensi del Gestore e dell'advisor legale (residui € 9.735,95) nonché al versamento della somma di € 15.000 da destinarsi ad INPS e Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla definitività della sentenza di omologa; B) quanto ad € 4.540,00 da quote di reddito del ricorrente (al netto delle spese professionali per la produzione del reddito, delle spese per il proprio mantenimento e dell'assegno dovuto alla figlia, nonché al netto del pagamento delle rate di mutuo), maturate tra l'inizio della procedura e i due anni successivi, da pagarsi entro 30 giorni dallo spirare del biennio;

rilevato che il piano prevede la conservazione in capo al ricorrente della proprietà dell'immobile di abitazione, a fronte del regolare adempimento delle residue rate di ammortamento del mutuo ipotecario, nonché la prosecuzione del contratto di leasing relativo all'autovettura del ricorrente con pagamento dei canoni alle scadenze convenzionali previste;



considerato, quanto al primo aspetto (rimborso delle rate a scadere del mutuo ipotecario), che va affermata l'inapplicabilità nella fattispecie dell'art. 67 co. 5 CCII dettato in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore, trattandosi di norma che, al pari dell'art. 75 co. 3 CCII, ha natura eccezionale, in quanto - prevedendo un regime di favore per il debitore - deroga al principio generale della scadenza di tutti i crediti alla data di apertura della procedura concorsuale. Ne consegue che il principio generale appena richiamato, siccome posto a tutela della posizione dei creditori, può essere derogato, al di fuori delle ipotesi normativamente previste (come sopra menzionate) soltanto in via negoziale, ovvero sia ottenendo il consenso del creditore ipotecario a cui viene proposto il pagamento secondo il piano di ammortamento (negli stessi termini, si veda Trib. Venezia, sent. n. 34/2023 del 6.4.2023). Nel caso in esame tale condizione è stata rispettata, atteso che il ricorrente ha ottenuto l'assenso espresso di Banca Sparkasse alla prosecuzione del mutuo secondo il piano di ammortamento contrattuale (si veda la dichiarazione *sub* doc. 34 allegata alle note depositate in data 26.2.2024);

considerato, quanto al secondo aspetto, che nulla osta alla prosecuzione del rapporto di leasing secondo le ordinarie scadenze di pagamento previste dal contratto, potendosi applicare nel concordato minore - in virtù del rinvio generale alla disciplina del concordato preventivo disposto dall'art. 74 co. 4 CCII - le disposizioni dell'art. 97 CCII in materia di prosecuzione dei contratti pendenti, laddove funzionali all'esercizio dell'impresa;

rilevato che è in atti *sub* doc. 16 la dichiarazione del creditore privilegiato dott. Rebuffo con cui, condizionatamente all'omologa del concordato, questi accetta la postergazione del proprio credito al pagamento degli altri creditori concorsuali;

verificato:

- che la proposta di concordato e il decreto di apertura della procedura del 7.3.2024 sono stati ritualmente comunicati ai creditori con le modalità e nel rispetto del termine fissato dal giudice, e
- che a cura del Gestore si è provveduto alla pubblicità di cui all'art. 78 co. 2, lett. a) CCII;

rilevato che in data 26.4.2024, all'esito del voto, il Gestore ha inviato al giudice apposita relazione nella quale ha evidenziato e documentato che i creditori Agenzia delle Entrate e INPS hanno espresso voto negativo rispetto alla proposta e che pertanto, poiché gli stessi rappresentano il 98,53% dei crediti ammessi al voto, non sono state raggiunte le maggioranze prescritte dall'art. 79 CCII;



vista la nota in data 30.4.2024 con il ricorrente ha preso posizione sui rilievi contenuti nella dichiarazione di voto negativa di Agenzia delle Entrate, insistendo per l'esercizio del *cram down* ai sensi dell'art. 80 co. 3 CCII ed affermando, in una al Gestore, la sussistenza dei relativi presupposti;

osservato in proposito che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha contestato: 1) l'irrisorietà della percentuale di soddisfazione proposta; 2) il difetto di diligenza del ricorrente nell'assunzione delle obbligazioni, per aver sottoscritto tra il 2013 e il 2019 contratti di locazione nonostante fosse all'epoca già proprietario dell'immobile di Legnago; 3) l'inapplicabilità del *cram down* per il mancato raggiungimento della 'maggioranza per teste' di cui al secondo periodo dell'art. 79 co. 1 CCII;

ritenuto in proposito che:

- sussistono entrambi i presupposti per l'applicazione della disciplina dell'omologazione forzata (*cram down*) di cui all'art. 80 co. 3 CCII, ovvero la natura determinante dell'adesione dell'erario e dell'INPS ai fini del raggiungimento delle maggioranze prescritte e la convenienza della proposta concordataria per tali creditori rispetto all'alternativa liquidatoria;
- quanto al primo profilo, l'adesione di Agenzia delle Entrate Riscossione e di INPS (unitamente rappresentative del 98,53% dei creditori ammessi al voto) è determinante, in quanto avrebbe l'effetto di consentire il superamento non solo della maggioranza relativa dei crediti richiesta dal primo periodo dell'art. 79 co. 1 CCII, ma anche della maggioranza per teste di cui al secondo periodo della medesima disposizione. Il raggiungimento di tale seconda maggioranza è previsto come requisito aggiuntivo per l'approvazione del concordato minore allorché ricorra l'ipotesi di un singolo creditore che detenga un credito idoneo ad attribuirgli da solo la maggioranza relativa, con l'evidente scopo di contrastare possibili comportamenti abusivi da parte di tale creditore, già di per sé maggioritario. Qualora dunque, come nella fattispecie in esame, ricorra l'ipotesi del creditore maggioritario, le due maggioranze previste dal primo e dal secondo periodo dell'art. 79 co. 1 CCII operano necessariamente in modo congiunto e inscindibile e formano un regime unitario a tutti i fini della disciplina applicabile al voto della proposta concordataria.

Ne è conferma testuale il fatto che l'art. 80 co. 3 CCII, laddove afferma che "*il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria ...quanto l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1*", non operi alcuna distinzione tra le due maggioranze previste dal primo comma dell'art. 79 ed anzi, a scanso di un'eventuale interpretazione limitativa, utilizzi il diverso termine 'percentuale' in luogo del termine 'maggioranza' utilizzato dall'art. 79 CCII. Il riferimento deve pertanto intendersi alla duplice percentuale dei crediti e delle teste.



Per altro verso, non risultano pertinenti interpretazioni del combinato disposto dei artt. 79 co. 1 e 80 co. 3 CCII che facciano riferimento ai diversi istituti della ristrutturazione tra versale o degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, non essendovi nella fattispecie alcuna suddivisione dei creditori in classi;

quanto al secondo profilo, nessuna contestazione è stata espressamente svolta in relazione al profilo della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, ciò che costituisce il precipuo oggetto della valutazione richiesta al giudice in sede di omologa ai sensi del comma 3 dell'art. 80 CCII. A tale riguardo, la convenienza della proposta concordataria è senz'altro predicabile nella misura in cui, come attestato dal Gestore, nello scenario della liquidazione controllata i creditori privilegiati INPS e Agenzia delle Entrate non troverebbero soddisfacimento alcuno. In quel contesto, infatti, verrebbe meno *"il consistente apporto di risorse esterne (retta e indirette)"* previsto nel piano concordatario, rappresentato dal *"versamento di finanzia esterna garantita per € 15.000 e impegno al pagamento delle spese di procedura da parte di familiari del debitore, nonché la postergazione del credito vantato dal professionista"* (pag. 3 della nota del Gestore del 26.4.2024 e rinvio a pag. 11 della relazione del 10.7.2024).

Siffatta conclusione nel senso della convenienza del concordato non è inficiata nemmeno dal fatto che il piano preveda la regolare prosecuzione del rapporto di mutuo ipotecario e la conservazione in capo al ricorrente della proprietà dell'immobile abitativo di Legnano.

Il Gestore ha compiutamente argomentato sul punto, evidenziando come *"non vi risulta alcun surplus di valore dell'immobile rispetto al rimborso delle rate a scadere del mutuo, e ciò tenendo conto anche solo della normale falcidia minima del -20% insita nella vendita coattiva, pur prescindendo dai costi di liquidazione del bene"*. In altre parole, a fronte di un valore di stima dell'immobile pari al massimo ad € 95.000, tenuto conto di un ragionevole e verosimile abbattimento di valore del 20% nella vendita all'incanto e dunque di un valore di € 76.000, l'importo residuo del mutuo ammonterà ad € 86.180. Ne consegue che *"la liquidazione coattiva dell'abitazione non consentirebbe il soddisfacimento per intero del creditore ipotecario, che di conseguenza concorrerebbe con gli altri creditori chirografari per la quota a gradata al chirografo, con evidente diminuzione delle prospettive di soddisfacimento di questi ultimi nello scenario alternativo della liquidazione controllata"* (pag. 5 relazione del 10.7.2023).

Nell'alternativa liquidazione controllata i creditori potrebbero dunque soddisfarsi unicamente sui proventi dell'attività del ricorrente, al netto delle spese professionali inerenti e delle spese di mantenimento, previa decurtazione dei maggiori oneri prededucibili che maturerebbero in quella procedura (tra essi, ad esempio, il compenso del liquidatore);



- non può essere accolto l'ulteriore rilievo formulato da Agenzia delle Entrate, concernente l'asserita carenza di meritevolezza del ricorrente per il fatto di avere mantenuto per alcuni anni un appartamento in locazione a Verona nonostante fosse già proprietario di altro immobile in Legnago.

A prescindere dal fatto che il ricorrente ha giustificato tale condotta alla luce della propria situazione familiare dell'epoca (c. ~~convivenza non a Verona e residenza a Legnago della figlia minore, a lui affidata in via congiunta, all'epoca con gravi problemi di salute~~), si osserva che ai fini dell'omologa del concordato minore la disciplina normativa non attribuisce rilevanza specifica al requisito della meritevolezza del debitore, ma si limita a richiedere, come requisito di ammissibilità, l'assenza di atti in frode (quale evidentemente non può essere configurata la circostanza qui rappresentata dall'Agenzia).

Invero, *"nell'ambito del concordato minore il legislatore ha optato per una delimitazione del campo di applicazione dell'inammissibilità, non valicabile in via interpretativa, non potendosi pertanto applicare estensivamente il disposto di cui all'art. 282 CCII che prevede un giudizio di meritevolezza sulla persona del debitore con riferimento alla ristrutturazione del debito consumeristico ed all'esdebitazione dopo la liquidazione controllata. Questo più generoso trattamento dell'inammissibilità è coerente con le caratteristiche strutturali delle tre diverse procedure di sovraindebitamento, nel senso che, mentre nella ristrutturazione del debito del consumatore o nella liquidazione controllata il vaglio di ammissibilità in sede di omologazione è affidato al solo giudice, il voto dei creditori, nel concordato minore, costituisce un adeguato contrappeso e filtro che consente e giustifica più ampi requisiti di accesso alla ristrutturazione del debito"* (Trib. Genova 29.9.2023);

- infine, la misura della soddisfazione offerta al creditore erariale, seppur modesta (5,6%), non può ritenersi irrisoria al punto tale da inficiare la causa concreta del concordato, che pacificamente risiede nell'attribuzione ai creditori di un grado di soddisfazione apprezzabile (la percentuale in concreto offerta è superiore e non paragonabile a quella ritenuta insufficiente, peraltro in tutt'altro contesto, da Cass. 2022/28013; in termini, si veda anche Trib. Forlì 3.3.2023);

rilevato, per il resto, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e in concreto fattibile, posto che le somme apportate a titolo di finanza esterna sono garantite da fidejussione e che la durata contenuta del piano (un biennio) consente una prognosi favorevole sulla prospettiva di mantenimento da parte del debitore dei livelli di reddito necessari per dare esecuzione al piano stesso;

rilevato che, allo stato, non è emerso il compimento di atti in frode ai creditori;



Sent. n. 150/2024 pubbl. il 26/06/2024
Rep. n. 152/2024 del 26/06/2024

ritenuto, per quanto precede, che sussistano tutti i presupposti richiesti dall'art. 80 CCII per omologare la proposta di concordato minore, disponendosi l'adesione di Agenzia delle Entrate e di INPS ai sensi del comma 3 dell'art. 80, e conseguentemente per dichiarare la chiusura della procedura;

ritenuto che debbano essere stabilite forme di pubblicità della presente sentenza analoghe a quelle già disposte per il decreto di apertura della procedura,

P.Q.M.

Visto l'art. 80 CCII,

OMOLOGA

la proposta di concordato minore presentata da **Leonello Vesentini, C.F. VSNLL71111E512Q**,
residente in **Verona, Via Rodighiero Sud n. 11**;

DISPONE

che la presente sentenza sia pubblicata sul sito web del Tribunale di Verona a cura del Gestore della crisi e che l'esecuzione di tale adempimento sia comprovata con la prima informativa periodica;

DISPONE

che il Gestore della crisi:

- vigili sull'esatta esecuzione del concordato da parte del debitore, intervenendo per risolvere eventuali difficoltà e sottoponendole al Giudice solo ove assolutamente necessario;
- ogni sei mesi relazioni al giudice in merito alla esecuzione della proposta concordataria da parte del ricorrente;
- riferisca immediatamente al Giudice ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 82 CCII.

DICHIARA

chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al Gestore della crisi e all'UCC.

Verona, 24.6.2024

Il Giudice

Cristiana Bottazzi

Copia conforme analogica estratta dal fascicolo telematico -
rif. n. 2/2024 CONCORDATO MINORE CCI
Verona, 26/6/2024

pagina 8 di 8

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(Irene Armenio)

